

CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO n° 205/20 del 26/06/2012

TRA

la **Seconda Università degli Studi di Napoli**, con sede in Caserta, al Viale Beneduce n. 10, C.F./P. I.V.A. n. 02044190615, Web www.unina2.it, d'ora in poi denominata **Università**, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Francesco ROSSI**, nato a Striano (NA) il 15.06.1948,

COMUNE DI TELESE TERME^E
(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. 010043820620, con sede legale in TELESE TERME
provincia BN Via DE MINIERI N° 146 CAP 82037 d'ora
in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato da CAROFANO PASQUALE
nato/a TELESE il 12-11-1969 e residente per la carica
in ⁽¹⁾ TELESE TERME Via DE MINIERI
a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett.a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con decreto del 25 marzo 1998, n.142;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n.270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTO l'art. 11 del D.L. 138/2001, convertito con modificazioni in Legge n.148 del 14 settembre 2011;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011 (convertito in L 148/11) ed in particolare la distinzione tra:

1) TIROCINI CURRICULARI da intendersi quali tirocini formativi e di orientamento svolti da studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo nel periodo di frequenza del corso di studio, al fine di affinare il processo di apprendimento e di formazione, mediante la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, non direttamente connessi al favorire l'inserimento lavorativo. Tanto, anche nel caso in cui i medesimi tirocini non siano finalizzati al riconoscimento di crediti formativi, come nella fattispecie del tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea.

2) TIROCINI NON CURRICULARI da intendersi quali tirocini formativi e di orientamento svolti esclusivamente da neolaureati, di I e II ciclo, ivi compresi quelli realizzati dai laureati di vecchio ordinamento, finalizzati a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

VISTA la delibera del S.A. n. 12 del 28.02.11.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

¹ Sede aziendale.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, da intendersi secondo quanto definito nelle premesse, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n.142.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n.81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un tutor aziendale, in veste di responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Responsabile della Struttura didattica di appartenenza del tirocinante per i "tirocini curriculari" e dal Rettore o suo delegato per i "tirocini non curriculari", contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutor aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 4

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

L'Università si impegna ad attuare la sorveglianza sanitaria, l'informazione, la formazione e a fornire i dispositivi di protezione individuali ai propri lavoratori, qualora esposti a rischio.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

Articolo 6

Il soggetto ospitante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall'Università) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed all'Università;
- e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curriculari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 8

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

La presente Convenzione abroga e sostituisce ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003.

Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 10

L'allegata scheda informativa da compilare a cura del soggetto ospitante, è parte integrante della presente Convenzione.

Il presente atto verrà redatto in triplice copia originale, di cui una andrà al soggetto ospitante e due all'Università.

Firma e timbro Università
IL RETTORE

Prof. Francesco Mezzocana
Delegato del Rettore all'Orientamento



Firma e timbro soggetto ospitante



IL SINDACO

(Pasquale Carofano)

Pasquale Carofano